



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e in particolare l'articolo 18, comma 4, in cui si prevede che *"Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa"*;
- VISTO** l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede che il sistema delle università statali, a decorrere dall'anno 2018, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente;
- VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5" e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;
- VISTO** in particolare l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 49 del 2012, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento, il quale prevede al comma 6 che tali disposizioni siano ridefinite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, avente validità triennale;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49";
- VISTO** l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che "nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci”;

TENUTO CONTO che si rende necessario attribuire le maggiori facoltà assunzionali per l'anno 2020, ai soli Atenei che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10;

VISTO il decreto ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 con il quale sono stati definiti i criteri per il riparto e l'assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2020, sulla base degli indicatori di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

TENUTO CONTO degli indicatori di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, così come risultanti nel predetto decreto ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020;

VISTA la necessità di definire i criteri per le maggiori facoltà assunzionali per l'anno 2020, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 978, della citata legge n. 145 del 2018;

TENUTO CONTO che dalle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2019 concernenti il costo del personale delle Istituzioni Universitarie Statali, incluse le Istituzioni ad ordinamento speciale, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è pari a euro 116.031 e che, nel limite di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, risultano disponibili 215,46, punti organico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e in particolare l'articolo 3, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto definisce i criteri per la ripartizione delle maggiori facoltà assunzionali per l'anno 2020, tra le università statali che nell'anno 2019 presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

2. La rispettiva assegnazione agli atenei del totale dei punti organico disponibili per l'anno 2020, pari a 215,46, è effettuata previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.

Articolo 2 (Assegnazione delle risorse)

1. Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dall'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i Punti Organico disponibili per l'anno 2020, pari a 215,46, sono assegnati alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", che rispettano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previa specifica richiesta corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, e sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- a) 0,50 punti organico a ciascuna Istituzione per un totale di 25,00 punti organico;
- b) 70% dei punti organico residui disponibili, pari a 133,32, in proporzione al numero degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso dell'anno accademico 2018/2019, utilizzato per il riparto della quota del FFO 2020 relativa al costo standard, a cui si aggiunge il numero di borse di dottorato del XXXIV ciclo, moltiplicati per un coefficiente che tiene conto del rapporto con i docenti in servizio al 31.12.2019 secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

rapporto studenti/docenti (X)	Coeff. moltiplicativo
$X < 20$	0,5
$20 \leq X < 30$	1
$30 \leq X < 40$	2
$40 \leq X < 50$	3
$X \geq 50$	4

- c) 30% dei punti organico residui disponibili, pari a 57,14, in proporzione al numero dei docenti in servizio al 31.12.2019 moltiplicati per un coefficiente che tiene conto del livello di virtuosità di ciascuna Istituzione, così come definito dall'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

ISEF	Coeff. moltiplicativo
$X < 1,15$	1
$1,15 \leq X < 1,20$	1,5
$X \geq 1,20$	2

2. I punti organico risultanti dall'applicazione del criterio di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, sono rettificati tenuto conto dell'utilizzo dei punti organico alla data del 31.12.2019 rispetto alle assegnazioni disposte fino all'anno 2018, compresi i piani straordinari, apportando un coefficiente di riduzione secondo quanto previsto dalla seguente tabella:



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

percentuale utilizzo punti organico	Coeff. di riduzione
$P \geq 85\%$	0%
$75\% \leq P < 85\%$	5%
$P < 75\%$	10%

I punti organico che residuano dall'applicazione di tale criterio, vengono assegnati alle Istituzioni che hanno utilizzato almeno l'85% delle risorse in proporzione al relativo peso dell'assegnazione disposta.

3. I punti organico che non verranno assegnati in mancanza di apposita richiesta da parte delle Istituzioni che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 comma 1, saranno resi disponibili alle restanti istituzioni nella misura del 50% sulla base dei maggiori punti organico richiesti e il restante 50% in relazione al criterio di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo. Tale assegnazione aggiuntiva verrà in ogni caso disposta entro il limite massimo dei maggiori punti organico richiesti da ogni singola Istituzione, come dichiarato in sede di richiesta di cui all'articolo 1 comma 2.

Articolo 3 (Utilizzo delle risorse)

1. I Punti Organico attribuiti secondo quanto indicato nella tabella 1, facente parte integrante del presente decreto, sono utilizzabili rispettivamente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010.
2. L'utilizzo dei Punti Organico di cui al presente decreto concorre, nell'ambito della programmazione triennale di ciascun ateneo, a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi